

68.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.
<b>Atti e progetti di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	1324
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) .....	1326
<b>Disegno di legge n. 1568:</b> (Articolo 3, articolo 4 e ordini del giorno) .....	1303
(Per gli emendamenti presentati agli articoli 3 e 4 vedi l'Allegato A-bis)	
<b>Missioni vevvoli nella seduta del 10 ottobre 1992</b> .....	1323
<b>Mozione e Interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1326
<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documento) .....	1325
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) .....	1323
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	1323
<b>Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e relazioni delle amministrazioni interessate</b> (Annunzio) .....	1323

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE*  
(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

---



**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

*(Previdenza).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994;

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non

economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale;

e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;

f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con

copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravii a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonché i relativi apporti della contribuzione integrativa;

g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992;

h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti

quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;

i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro;

l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;

m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;

n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:

1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;

2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;

3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;

4) la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;

o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le partico-

lari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;

q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;

r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;

s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;

t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio

gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;

u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione gene-

rale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;

aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. I termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

(Gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono pubblicati nell'Allegato A-bis).

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

*(Finanza degli enti territoriali).*

1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a

parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;

4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agrosilvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variabile dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie

locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;

7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui

sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 15 dicembre 1977, n. 98; (vedi N.B.) \*

8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;

11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,

\* N.B. — Come da rettifica del Presidente al momento del passaggio all'esame dell'articolo 4, al comma 1, lettera a), numero 7.10) dell'articolo 4, nel testo della Commissione, in luogo delle parole: « in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 15 dicembre 1977, n. 98 », debbono leggersi le seguenti: « in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

17) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione,

con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;

18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;

19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario — già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni — dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;

2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;

3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;

4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;

e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei

trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54

della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia;

4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori;

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti « chiavi in mano » ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario

previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;

d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia.

3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti

definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2);

c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

*(Gli emendamenti presentati all'articolo 4 sono pubblicati nell'Allegato A-bis).*

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto l'articolo 2 del provvedimento in discussione, che alla lettera a) del comma 1 recita, tra l'altro: « i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi »; e prevede alla lettera c) « l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro »,

impegna il Governo:

a favorire, nel periodo intermedio, con appositi e mirati provvedimenti, il progressivo adeguamento degli organici dei magistrati e del personale di cancelleria e ausiliario, nonché delle attrezzature indispensabili;

ad istituire, sempre nel periodo intermedio, e anche per facilitare il citato adeguamento, il giudice unico di primo grado;

ad operare nel frattempo, anche per il medesimo scopo, una revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie, che

tenga conto del nuovo riparto della giurisdizione;

ad approfondire nel medesimo periodo, e anche per favorire il fine menzionato, il processo di depenalizzazione;

ad istituire appositi corsi di formazione e a rivedere le norme relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni del lavoro, per il raggiungimento di questi obiettivi nel triennio 1993-95 e prevedere adeguati stanziamenti.

(9/1568/1)

Ghezzi, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Barbera, Pizzinato, Correnti, Bargone, Vigneri, Colaiani, Solaroli, Voza.

La Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), esclude dalla contrattazione i docenti universitari,

impegna il Governo

nella emanazione delle norme successive, ad applicare la normativa a tutti i professori universitari di ruolo di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(9/1568/2)

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani, Valensise, Parigi, Conti, Gaetano Colucci.

La Camera,

presa visione dell'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), del disegno di legge atto Camera n. 1568, premesso che è necessario operare nel rispetto dei principi di razionalizzazione e di controllo della spesa nonché del miglioramento della efficienza e della produttività degli apparati amministrativi,

impegna il Governo:

a procedere immediatamente ad una verifica della produttività del lavoro svolto dalle mille unità di personale della scuola utilizzato con comando in funzioni diverse da quelle di istituto, con particolare riguardo alla trasparenza delle nomine e alla verifica delle competenze rispetto alle funzioni da svolgere;

a contenere, secondo criteri da stabilire annualmente nella legge finanziaria, l'utilizzazione del personale della scuola in compiti diversi da quelli di istituto presso le associazioni, gli enti culturali, i provveditorati e le università nella trasparenza delle disposizioni che la autorizzano;

a individuare modalità di reclutamento per concorsi gestiti dal Ministero della pubblica istruzione, per quanto concerne enti culturali, provveditorati e università;

a utilizzare lo strumento del comando presso le università per le attività di tirocinio previste dai nuovi ordinamenti universitari con legge n. 341 del 1990, per la formazione iniziale e in servizio dei docenti, in particolare per quelli della scuola elementare;

ad articolare il contingente dei docenti comandati, determinato in rapporto alle risorse, tra i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse discipline, tenuto conto delle esigenze del territorio.

(9/1568/3)

Sbarbati Carletti.

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge delega in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale,

impegna il Governo,

in sede di emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *ll*), a prevedere per i pubblici dipendenti una disciplina analoga a quella già prevista per i lavoratori privati, nonché una disciplina omogenea per il trattamento di tutti i soggetti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali che percepiscano una retribuzione a qualsiasi titolo giuridico a carico dello Stato o di altri enti pubblici;

impegna inoltre il Governo:

a prevedere anche con separato provvedimento il riordinamento della normativa concernente i limiti di compatibilità tra tutti i redditi da lavoro, qualunque sia la forma e il campo di attività, e le indennità connesse all'esercizio di tutte le funzioni elettive.

(9/1568/4)

Vincenzo Mancini, Sapienza, Ferri.

La Camera,

attesa la specificità di alcune categorie di personale dipendente dello Stato soggette a:

speciale stato giuridico;

progressioni di carriera rigide e piramidali;

condizioni di impiego — contrassegnate da particolari requisiti di idoneità non riscontrabili in altri settori del pubblico impiego — comportanti una rilevante usura psico-fisica;

assoluta permanente disponibilità al servizio;

mobilità di lavoro e di sede;

limiti di età inferiori a quelli fissati per altre categorie di pubblici dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare nella stesura dei decreti legislativi soluzioni normative che riconoscano e tutelino le peculiarità indicate in premessa.

(9/1568/5)

Meleleo, Tassone, Di Giuseppe, Caroli.

La Camera,

attesa la specificità del personale militare e delle forze di polizia soggetto a:

speciale stato giuridico con limiti di età inferiori a quelli fissati per altre categorie di pubblici dipendenti, come espressamente specificato all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge concernente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

progressioni di carriera rigide e piramidali;

condizioni di impiego — contrassegnato da particolari requisiti di idoneità non riscontrabili in altri settori del pubblico impiego — comportanti una rilevante usura psico-fisica;

assoluta permanente disponibilità al servizio;

mobilità di lavoro e di sede;

impegna il Governo

ad adottare, nella stesura dei decreti legislativi, soluzioni normative che riconoscano e tutelino le peculiarità indicate in

premesse, sia in sede di trattamento economico in attività di servizio, sia in sede di trattamento pensionistico.

(9/1568/6)

Gorgoni.

La Camera,

ai fini della trasparenza e per concorrere al conseguimento della giustizia tributaria,

impegna il Governo

ad emanare con urgenza direttive vincolanti in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affinché gli uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettano ai comuni di domicilio fiscale gli elenchi dei contribuenti IRPEF e IRPEG con l'indicazione dell'ammontare dei redditi denunciati nello stesso anno. I comuni dovranno provvedere immediatamente a pubblicarli nei rispettivi albi pretori ed in tutte le sedi delle circoscrizioni ed a comunicarli a tutti gli organi di stampa con cronaca locale o regionale. Tali direttive dovranno avere effetto già dal corrente anno.

(9/1568/7)

Renato Albertini, Bergonzi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), prevede l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti alla giurisdizione del giudice ordinario, dopo una fase transitoria, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera

e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della stessa lettera c);

così disponendo si fornisce al Governo un criterio equivoco e quindi di scarsa o nulla portata normativa;

inoltre nulla si dispone in ordine alle conseguenze che ne deriveranno per il carico di lavoro del giudice ordinario; mentre ne deriverà un alleggerimento per il carico complessivo di lavoro dei giudici amministrativi;

ritenuta la necessità di preservare in materia di impiego pubblico il metodo della giurisdizione esclusiva, evitando per quanto possibile il ricorso all'individuazione caso per caso della natura giuridica della situazione soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo);

impegna il Governo:

a riservare alla giurisdizione amministrativa le controversie di lavoro dei pubblici dipendenti che esercitano funzioni pubbliche autoritative;

ad assicurare ai ruoli della magistratura ordinaria il relativo personale, anche mediante trasferimento dai ruoli delle magistrature speciali;

a subordinare l'entrata in vigore delle nuove regole nella giurisdizione all'entrata in vigore delle norme sull'istituzione del giudice di pace.

(9/1568/8)

Vigneri, Colaianni, Ghezzi, Senese.

La Camera,

esprimendo preoccupazione per il fatto che il testo della legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera e), potrebbe essere interpretato nel senso di introdurre una palese discriminazione fra i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari che negherebbe la sostanziale unitarietà della carriera universitaria già riconosciuta da anni per legge,

impegna il Governo

nell'emanare i decreti attuativi della legge delega ad escludere dalle categorie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari e a garantire che, in attesa della legge di riforma degli stati giuridici, restino in vigore le norme vigenti che regolano i rapporti retributivi.

(9/1568/9)

Masini, Ghezzi, Sangiorgio, Mancina, Longo, Pizzinato, Solaroli.

La Camera,

visto l'articolo 1 del provvedimento in discussione, che alla lettera g) del comma 1 recita, tra l'altro: « prevedere nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente l'articolazione della dirigenza su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile »;

visto l'articolo 2 del provvedimento in discussione, che alla lettera d) del comma 1 recita: « mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia »;

visto l'articolo 2 del provvedimento in discussione, che alla lettera o) del comma 1 recita: « procedere all'abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti, al fine di assicurare che tutte le componenti accessorie della retribuzione siano disciplinate dagli accordi con-

trattuali e direttamente collegate alla produttività individuale raggiunta nel periodo, per la determinazione della quale devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute ».

impegna il Governo:

a garantire a coloro che sono primari all'entrata in vigore della normativa la non applicabilità della nuova e specifica idoneità ivi prevista;

a garantire comunque ai dipendenti delle dogane un ruolo autonomo che discende dalla funzione di polizia giudiziaria che essi esercitano ma che comporti una reale indipendenza anche nella determinazione della retribuzione;

a garantire realmente a tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria ordinaria ed amministrativa l'indipendenza quale strumento essenziale per l'esercizio della funzione e che passa attraverso la tutela concreta ed integrale del salario comprensivo del trattamento economico accessorio, che ne ha acquistato nel tempo natura e struttura, indivi-

duando modi e tempi di quantificazione anche temporalmente successivi tali da non mettere in discussione od a rischio i principi sopraindicati e che vanno salvaguardati nell'interesse della collettività civile.

(9/1568/10)

Ferri, Ciampaglia, Pappalardo.

La Camera,

esprimendo preoccupazioni per il fatto che il testo della legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera e) potrebbe essere interpretato nel senso di introdurre una palese discriminazione fra i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari che negherebbe la sostanziale unitarietà della carriera universitaria già riconosciuta da anni per legge,

impegna il Governo

nell'emanare i decreti attuativi della legge delega a garantire l'unitarietà dei ruoli dei professori e dei ricercatori universitari.

(9/1568/11)

Mancina, Masini, Ghezzi, Sangiorgio, Longo, Pizzinato Solaroli.



*COMUNICAZIONI*

—————



**Missioni vaevoli  
nella seduta del 10 ottobre 1992.**

Amato, Craxi, Curci, de Luca, Fincato, Lamorte, Madaudo, Matteoli, Ruberti, Silvestri, Vizzini.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 9 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASTRANTUONO: « Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gaeta » (1695);

TASSI: « Fissazione di due turni annuali per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali » (1696);

ALIVERTI: « Norme interpretative e integrative della disciplina di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti » (1697);

PALADINI e TURCI: « Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato « ex Caserma MVSN », sito nel medesimo comune » (1698);

BOATO ed altri: « Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni » (1699);

RENZULLI: « Norme in materia di esercizio della medicina tradizionale orientale » (1700).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio del quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e delle relazioni delle amministrazioni interessate.**

Con lettera in data 9 ottobre 1992, è pervenuto alla Presidenza della Camera il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa (doc. XIII, n. 1-bis).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1993 (doc. XIII, n. 1), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 1° ottobre 1992.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

RIVERA: « Interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di deposito delle richieste di referendum » (1691);

*alla II Commissione (Giustizia):*

TASSONE: « Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, in materia di determinazione della sede presso la quale sostenere l'esame di procuratore legale » (739) (Parere della I Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

TASSI: « Nuove norme in materia di trattamento fiscale delle entrate derivanti da pubblici spettacoli (1521) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

CAPRILI ed altri: « Riconoscimento come manifestazione di interesse nazionale del Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago Puccini » (1544) (Parere della I, della III, della V, della VI, della X e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

MELELEO: « Abolizione dell'obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida » (1608) (Parere della I e della XII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

CAFARELLI: « Conferimento e disciplina della funzione dirigenziale ai presidi e ai direttori didattici » (1301) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COMINO: « Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del patrimonio boschivo » (1609) (Parere della VIII Commissione).

#### Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra il 21 ed il 30 settembre 1992 (dal n. L277 al n. L284 e dal n. 242 al n. 253) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il pa-

rire della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Affari esteri e comunitari):

COM(92)348 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991-1992 in Portogallo;

alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione):

COM(92)339 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione;

alla VI Commissione (Finanze):

Rettifica direttiva 92/30/CEE — Rettifica della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi;

alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici):

COM(92)339 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione;

alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni):

COM(92)342 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

COM(92) 254 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa al reciproco riconoscimento delle licenze e delle altre autorizzazioni nazionali per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione, all'istituzione di una licenza comunitaria unica per le telecomunicazioni e alla costituzione di un comitato comunitario per le telecomunicazioni;

Progetti di regolamento (CEE) — Progetto di regolamento (CEE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune e il coordinamento degli orari, le operazioni congiunte, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti;

Progetto di regolamento (CEE) della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 83 del 1991 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo;

COM (92) 339 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione;

*alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo):*

COM (92) 342 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

COM (92) 364 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

COM (92) 363 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

COM (92) 356 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i dispositivi medicali;

*alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato):*

COM (92) 315 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica

il regolamento (CEE) n. 1408 del 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574 del 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408 del 1971;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

COM (92) 364 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

COM (92) 356 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i dispositivi medicali;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COM (92) 364 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

COM (92) 351 — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/465/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Repubblica federale di Germania);

COM (92) 348 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991-1992 in Portogallo.

#### **Trasmissione**

**dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 25 settembre 1992 dal ministro dei trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 ottobre 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della

RAI-Radiotelevisione italiana SpA per gli esercizi 1989 e 1990 (doc. XV, n. 14).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio  
di una mozione e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.